

	S T A T U T O	
	"ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA ALZHEIMER -	Allegato "B" Rep. N. 1647 Racc. N. 1109
	ENTE DEL TERZO SETTORE"	
	ART. 1	
	(Denominazione e sede)	
	1. E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 lu-	
	glio 2017, n. 117 (in seguito anche "Codice del Terzo Setto-	
	re"), un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA	
	ALZHEIMER - ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla "AIRAlzh E.T.S."	
	La dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo	
	"E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico	
	fino all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella apposita	
	sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	2. L'Associazione ha sede in Barberino di Mugello (FI).	
	La variazione di sede legale nell'ambito dello stesso Comune è	
	deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica	
	statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli associati	
	ed agli uffici competenti.	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere isti-	
	tuite sedi secondarie sul territorio nazionale.	
	ART. 2	
	(Finalità)	
	1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel	

	miglioramento della qualità della vita delle persone affette	
	da malattie neurodegenerative ed in particolare dal morbo di	
	Alzheimer.	
	Per il perseguimento delle suesposte finalità l'Associazione	
	svolge le seguenti attività di interesse generale, riconducibili all'articolo 5, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 117/17:	
	a) sostegno economico alle attività di ricerca scientifica	
	promosse da Università, Enti, Fondazioni e/o Onlus nel campo	
	delle malattie neurodegenerative;	
	b) concessione di borse di studio per corsi universitari, tesi	
	di laurea e corsi post universitari a favore di studenti italiani e stranieri particolarmente meritevoli che intendano	
	specializzarsi o intendano impegnarsi nello studio e nella ricerca finalizzata alla cura e al trattamento delle malattie	
	neurodegenerative;	
	c) cura, diffusione e realizzazione, diretta o indiretta, di	
	eventi culturali, studi, pubblicazioni, produzioni audio e video, ricerche, convegni, seminari e conferenze volte a favorire	
	la conoscenza delle malattie neurodegenerative e delle attività di studio e di ricerca che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale;	
	d) progettazione, promozione e realizzazione - in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, con realtà del mondo accademico e della ricerca, con soggetti del mondo profit, o	
	con enti parte del sistema sanitario nazionale ed internazio-	

	nale, pubblico o privato - di servizi ed attività di preven-	
	zione delle malattie neurodegenerative, di promozione di cor-	
	retti stili di vita, di mobilitazione delle comunità e delle	
	famiglie, di formazione, di sensibilizzazione e comunicazione;	
	il tutto al fine della creazione di condizioni di vita quoti-	
	diana facilitanti per le persone affette da patologie neurode-	
	generative e/o di rallentare il loro decadimento cognitivo.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-	
	condo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il	
	Consiglio Direttivo individua le attività diverse.	
	2. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.	
	ART. 3	
	(Durata)	
	1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà	
	essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria	
	degli Associati ex art 21 del Codice Civile.	
	ART. 4	
	(Soci)	
	1. Il numero degli associati è illimitato.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli Enti	
	del Terzo Settore ed altri enti e società - nel rispetto dei	
	principi di cui all'articolo 4 del Codice del terzo settore -	

che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

2. Gli associati si distinguono in ordinari, onorari, benemeriti.

3. Chi intende divenire associato ordinario deve presentare apposita domanda alla competente segreteria regionale, la quale trasmette senza indugio la domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante associato entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione dell'istanza; in caso di rigetto, nel medesimo termine deve comunicarne le motivazioni all'interessato; quest'ultimo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di delibera di ammissione, l'istante acquisterà la qualifica di associato ordinario versando la quota associativa annuale di prima iscrizione; potrà poi rinnovare la propria adesione versando la quota ogni anno.

4. I soci onorari sono scelti tra le persone che, pur non ancora associate, hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, sono proposti da almeno tre consiglieri e nominati tali dal Consiglio Direttivo.

	5. I soci benemeriti sono scelti tra gli associati e sono di-	
	chiarati tali dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno	
	tre consiglieri a seguito dello svolgimento di attività parti-	
	colarmente significative per la vita dell'Associazione.	
	6. Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione	
	temporanea all'associazione.	
	7. Gli associati hanno il diritto di:	
	* eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	* esaminare i libri sociali;	
	* essere informati sulle attività dell'Associazione e control-	
	larne l'andamento;	
	* frequentare i locali dell'Associazione;	
	*partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione;	
	* concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di at-	
	tività;	
	* essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate;	
	* prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prende-	
	re visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	
	In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli as-	
	sociati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica	
	limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiaran-	
	do per iscritto che laddove siano riportati dati personali di	

altri associati assumeranno a proprio carico l'obbligo della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

8. Gli associati hanno l'obbligo di:

- * rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- * svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- * versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, morosità.

9. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione; chi intende

recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

10. L'esclusione degli associati per morosità è automatica decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di apposita diffida da parte del Consiglio Direttivo, senza bisogno di alcuna deliberazione.

11. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

12. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

13. Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Segretario Generale, ove nominato;
- Organo di controllo, ove nominato.

ART. 6

(Assemblea)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale

qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o da un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta da inviarsi agli associati con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento nonché mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Associazione; in alternativa a detta ultima pubblicazione sarà possibile procedere alla affissione dell'avviso in maniera ben visibile presso la sede legale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni perché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

5. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta conferita ad altro associato; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ove l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e sino ad un massimo di cinque associati ove l'Associazione abbia un numero di associati pari o superiore a cinquecento. Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2372, commi 4 e 5.

6. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

7. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio - video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, sempre che la compresenza sia possibile;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio - video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 7

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea delibera in sede ordinaria sulle seguenti materie:

* nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

* approvazione del bilancio di esercizio;

* responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, ed azione di responsabilità nei loro confronti;

* approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

* altre materie attribuite alla competenza della stessa dalla

Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

2. L'Assemblea delibera in sede straordinaria sulle seguenti materie:

- trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

ART. 8

(Validità delle Assemblee)

1. L'assemblea in sede ordinaria:

- è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- delibera a maggioranza dei presenti; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'assemblea in sede straordinaria:

- è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
- delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti, in proprio o per delega.

3. Per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 9

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e di gestione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea per tre esercizi sociali e dura in carica fino all'approvazione del rendiconto economico - finanziario del terzo esercizio del suo mandato. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri scelti tra i soci, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti e, in mancanza o in caso di rifiuto dei non eletti, viene convocata l'assemblea dei soci entro tre mesi dalla constatazione di non integrazione con i non eletti.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o un terzo dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi - mediante qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno sette giorni prima della data della riunione.

ne; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario designato.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati e ciò alle condizioni e nelle modalità di cui al precedente art. 6, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali.

8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Generale dei Soci, nonché per l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

9. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre emanare regolamenti per la disciplina interna dell'Associazione.

10. All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice Presidenti.

11. Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Segretario Generale - che può essere scelto all'esterno del Consiglio ed eventualmente retribuito - fissandone con apposita delibera natura e durata del rapporto.

12. I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente o ad uno o più consiglieri; il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali.

13. Il Segretario Generale, se nominato e scelto all'esterno del Consiglio, partecipa di diritto alle sedute - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che lo riguardano - senza diritto di voto.

14. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in caso di più Vice Presidenti, uno di essi o in subordine il Consigliere più anziano, entro quindici giorni dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo e dovrà adottare ogni opportuno provvedimento per la conservazione del patrimonio Associazioni e per il compimento delle operazioni pendenti.

15. Prima dell'accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge. Si applica l'art. 2382

C.C..

16. Il Consigliere che nel corso del suo mandato si trovasse in condizioni di conflitto d'interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri Consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d'interessi. Al conflitto d'interessi si applica l'art. 2475-ter C.C..

17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giuridiale dell'Associazione. Esso è designato dall'Assemblea dei soci all'interno del Consiglio Direttivo contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo ovvero, in mancanza di designazione da parte dell'Assemblea, direttamente dal Consiglio Direttivo al suo interno.

2. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo

ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

3. I Vice Presidenti, ove nominati, coadiuvano e, partendo dal più anziano di età, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 11

(Organo di Controllo e Revisore dei Conti)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, laddove non sussistenti, per volontà dell'Assemblea.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di u-

tilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12

(Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Assenza di scopo di lucro)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.

2. Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed a-

vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 117/17.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Rendiconto economico-finanziario)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo nel rispetto dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Regi-

stro Unico Nazionale Del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Qualora le entrate dell'Associazione - comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano - superino un milione di euro, il bilancio sociale deve essere redatto nel rispetto dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore ed altresì depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel sito internet della Associazione.

5. Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) devono essere pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel sito internet dell'Associazione - a cura del Consiglio Direttivo - gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16

(Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

* libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

* registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

* libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

* libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

* il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

(Gettoni di presenza e compensi)

1. Le cariche sociali dell'Associazione sono a titolo gratuito, fatta eventualmente eccezione per il Segretario Generale, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove nominati, e salvo quanto in seguito.

2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettive sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

3. L'eventuale compenso per il Presidente, i Vice Presidenti e per i membri del Consiglio Direttivo ai quali fossero affidati particolari incarichi, sarà preventivamente determinato dal Consiglio medesimo.

4. I consiglieri ai quali, di volta in volta, i predetti incarichi venissero affidati, si asterranno dal voto sulla deliberazione che abbia ad oggetto tale conferimento.

ART. 18

(Volontari e lavoratori)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e, comunque,

della normativa inderogabile in materia.

ART. 19

(Sezioni territoriali)

1. Il Consiglio Direttivo potrà istituire Sezioni Territoriali su base regionale o locale, i cui rapporti con l'Associazione saranno disciplinati da apposito protocollo di intesa, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli organi associativi.

2. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un coordinatore della Sezione Territoriale istituita con le mansioni, la durata e i limiti che riterrà più opportuni.

I Coordinatori devono periodicamente riferire al Consiglio sull'andamento delle attività svolte per l'opportuno coordinamento.

3. I Coordinatori delle Sezioni promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell'ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni, senza competenza territoriale esclusiva e previa approvazione del Consiglio Direttivo.

4. I coordinatori, se non facenti parte del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle sue riunioni senza però avere diritto di voto e a solo titolo consultivo.

5. La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia patrimoniale. I fondi raccolti dalla Sezione Territoriale in nome dell'Associazione sono direttamente trasferiti nei conti cen-

trali dell'Associazione. Gli eventuali fondi necessari allo svolgimento delle attività della Sezione Territoriale sono messi a sua disposizione dall'Associazione.

6. I fondi raccolti localmente sono utilizzati per l'implementazione di programmi svolti dalle Sezioni Territoriali, per l'assegnazione di contributi a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e per programmi nazionali dell'Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, possibilmente con ricaduta positiva sull'attività delle Sezioni Territoriali.

ART. 20

(Comitato tecnico scientifico)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è nominato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo determina il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico scelti tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e spiccata professionalità nelle materie di interesse dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soggetti chiamati a far parte del Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente del medesimo, con decisione insindacabile .

4. Il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico è determinato da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo

di concerto con il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e approvato dall'Assemblea in sede ordinaria.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 8.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: MOCALI ALESSANDRA - TIZIANO CASALE NOTAIO - SIGILLO